

(N. 1790-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell' 11 luglio 1951 (V. Stampato N. 1593)*

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro della Difesa

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

e col Ministro dei Lavori Pubblici

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 LUGLIO 1951

---

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 1951

---

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra  
o di calamità (Difesa civile).

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che tratta della « Difesa civile » e che qualcuno ha chiamato anche della « protezione civica », quasi a metterne in rilievo l'intento e l'augurio che esso debba assolvere più ad una azione preventiva di protezione che a quella assicurativa di difesa, viene al nostro esame, anche per il tempo decorso, spoglio di quelle accese polemiche, che ne accompagnarono la presentazione e la discussione nell'altro ramo del Parlamento. E questo è un bene (non ultimo del sistema bicamerale), chè consente a noi di esaminarlo con maggiore serenità ed obbiettività, tanto più necessarie in una materia di così vivo e generale interesse, la quale dovrebbe unire tutti in un solo intento, al di fuori di ogni divisione politica.

L'opportunità di una legge contenente norme protettive della popolazione civile per i casi di offese belliche e di calamità naturali è stata riconosciuta quasi unanimemente e trova i suoi larghi precedenti nella legislazione degli altri Paesi e quindi su questa opportunità non vi è da insistere.

L'intento poi che mosse il Governo alla presentazione del disegno di legge, al di fuori di ogni deformazione propagandistica, si rileva, dalla relazione del Ministro nella doppia direzione di un « assetto organizzativo e funzionale dei servizi » già esistenti (antincendi) e di una « predisposizione ed organizzazione dei servizi » (pronto soccorso ecc.) diretti a « prevenire, limitare, riparare » i danni dell'offesa bellica, i quali compiti, rientrando tutti nella funzione istituzionale del Ministero dell'interno, vengono in esso ad incentrarsi (non accentrarsi) anche ai fini del necessario « coordinamento » tra quelli analoghi delle varie amministrazioni dello Stato, e tra periferia e centro.

Tuttavia il dissenso delle opposizioni circa la legge sorse e sorge in base a un doppio ordine di motivi, che, senza aggettivarli, chiameremo di primo e di secondo grado.

I motivi di primo grado sono quelli di una prevenzione di mal uso che dello strumento apprestato possa fare l'esecutivo a fini politici o di parte. È evidente che su questa impostazione la maggioranza non può nè deve seguire l'opposizione, giacchè, involgendo essa, al postutto, una questione di fiducia verso il Governo proponente, è logico che chi questa fiducia pre-

ventivamente nega non possa mai trovarsi di accordo con chi questa fiducia, sia pure ragionatamente, concede, mentre l'apprezzamento politico sul buono e cattivo uso dello strumento apprestato involgerà sempre, in concreto, un giudizio politico, che ognuno darà secondo le sue convinzioni e secondo la sua coscienza.

I motivi poi, per così dire di secondo grado, sono quelli di una pretesa incostituzionalità e insidiosità della legge, del suo asserito fondamento sulla ipotesi di una inevitabilità della guerra, della sua antidemocraticità per la pretesa istituzione o ricostituzione di una milizia di parte, della assunta illecità o anacronismo del richiamo in vigore di una cosiddetta legge fascista (quella del 18 agosto 1940).

Sarà facile, sia pur brevemente, dimostrare come e perchè la maggioranza ritiene che tali critiche non abbiano ragion d'essere e che quindi tali motivi siano infondati.

Si è fatto specialmente richiamo agli articoli 2, 23, 40 e 76 della Costituzione nonché a quelli 4, 11, 16, 95, 115, 118 e 128.

Ora, se un rilievo l'articolo 2 della Costituzione permette, è proprio in favore della legge, giacchè essa, sia per i caratteri di prevenzione, protezione e assistenza, che la informano, sia proprio per il discusso articolo 6, che prevede un servizio di volontari, non fa che attuare quello spirito di solidarietà civile, che sta a base dei doveri inderogabili richiamati dal detto articolo 2 della Costituzione, mentre, per quanto si viene a dire, non può dirsi che tocchi i diritti inviolabili dell'uomo.

Invero, se questa legge indubbiamente si propone di disciplinare, tra l'altro, la imposizione di prestazioni personali, non si vede come si possano dire violati tali diritti, quando l'articolo 23 della Costituzione, richiamato anzi espressamente dalla stessa relazione governativa, detta appunto che « nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge » mentre non sono pochi i precedenti legislativi vicini e lontani in materia di requisizioni e prestazioni (legge 20 marzo 1865 allegato E, articolo 7, legge 25 giugno 1865, n. 2359, articolo 71 e 73 testo unico 25 luglio 1904, n. 523, legge 9 dicembre 1926, n. 2389, articolo 353 del testo unico leggi sanitarie del 1934 ecc.).

Nè può ritenersi violato o offeso l'articolo 40 della Costituzione per cui « il diritto di scio-

però si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ». Che anzi gli emendamenti proposti al testo governativo ed approvati dalla Camera nell'ultimo comma dell'articolo 4 e al secondo comma dell'articolo 6 del disegno di legge, ribadiscono, quasi direi ad esuberanza, la intangibilità della detta norma costituzionale.

Nè infine è invocabile l'articolo 76 della Costituzione, che disciplina la funzione legislativa delegata, in quanto che, laddove il disegno di legge prevede la possibilità di un decreto ministeriale o presidenziale, si è fuori della ipotesi di delega legislativa e si versa invece in quella di regolamento di esecuzione (articolo 4 comma secondo) o di competenza propria dell'organo richiamato (articolo 5 comma secondo testo Commissione, articolo 6 ultimo comma ecc.).

Non ci dilunghiamo a confutare partitamente, come sarebbe anche facile, le pretese violazioni costituzionali degli altri articoli sopra richiamati, che nascono tutte da una loro lettura superficiale, monca o deviata; basti per tutte indicare quella relativa all'articolo 11 della Costituzione, per cui, ripudiando l'Italia « la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali » ...non dovrebbe nemmeno apprestare la difesa dei cittadini in caso di guerra, quasi che a rendere impossibile una tale ipotesi bastasse (e lo volesse il Cielo) la semplice affermazione costituzionale (che poi non parla — è ovvio — di guerra difensiva) sia pure accompagnata dalla migliore buona volontà di governo e di popolo per evitarla! È chiaro che qui non si tratta più, una volta che siano così impostate, di obiezioni, o motivi del genere di quelli indicati sopra come di secondo grado, bensì soltanto di valutazioni — per così dire — politiche, che non hanno nemmeno il pregio della novità, e che si aggirano soltanto nel girone obbligato delle accuse a catena contro la politica generale estera ed interna del Governo, che vanno dal ripudio del Patto atlantico all'accusa di ritenere inevitabile la guerra, dal consolidamento di una fantastica dittatura alla politica di oligarchie, e chi più ne ha più ne metta.

Si è detto infine anche che non si poteva dalle opposizioni accettare un richiamo di una legge fascista decaduta, quello cioè fatto, nel-

l'articolo 4, al decreto 18 agosto 1940, n. 1741, senza badare: che il richiamo, tanto per la esattezza, riguarda non il decreto bensì le « norme per la disciplina delle requisizioni » approvate col detto decreto (che fa testo a sé); che non è esatto che non siano più in vigore; che, ancorchè fossero tali, vi è sempre l'istituto della riviviscenza che sovviene; che le dette norme, con l'emendamento opportunamente proposto dalla Commissione, si osservano in « quanto applicabili »; che espressamente vengono abrogate o limitate alcune di esse, non compatibili con l'attuale ordinamento; che la data *fascista* sotto cui sorsero non è argomento per qualificarle tali, altrimenti si sarebbe dovuto abrogare tutta la legislazione emanata nell'infausto ventennio; che, infine, esse, giudicate da tutti tecnicamente ineccepibili, sono opera di un maestro di diritto, che, guardi caso, oggi milita nel Partito socialista di opposizione!

Tralasciando dunque eccezioni di simil genere, noteremo che tutto il nocciolo della opposizione politica alla legge in questione sta nella ipotesi della applicabilità di essa al caso di « pericolo per la sicurezza del Paese » preveduto nell'articolo 4, che non fa che generalizzare ancora di più il caso già contemplato nell'articolo 2, il quale parla di « eventi » (naturali o meno) che possono costituire pericolo pubblico per la incolumità delle persone e delle cose. Si è insomma nella ipotesi del così detto « stato di emergenza » già noto nella legislazione estera di paesi liberi e democratici. Orbene può mai una tale ipotesi configurarsi come antidemocratica? Evidentemente no.

Purtroppo il fenomeno del banditismo, caratteristico di questo dopo guerra, non è stato esclusivo della Sicilia, ed è ancora recente l'eco degli episodi dei briganti del Bracco o di altre organizzazioni di rapina, dilagate in altre zone e in grandi città. Non è da escludere che esso, come ha avuto delle riprese, possa averne ancora delle altre, che determinino lo stato di pericolo ipotizzato nella legge all'articolo 2.

Che se da questa si passa alla ipotesi, certamente più ampia, dell'articolo 4, a parte il precedente di legislazione estera già richiamato, sta di fatto, che sarebbe ignava quella democrazia, che non si difendesse dagli attentati, anche collettivi, di sommosse sediziose, che volessero con la violenza sovvertire l'ordinamento

costituzionale, che, dopo l'infausto ventennio e dopo gli orrori di una guerra militare e civile che ne seguì, la nostra Patria seppe assicurarsi con la scelta di un reggimento libero e democratico. Nel quale il popolo italiano non solo ha saputo superare la parentesi del fascismo, ma, ponendosi all'avanguardia dei popoli liberi, ha voluto l'affermazione di principi (come quello dell'articolo 11 della nostra Costituzione) che dovranno un giorno essere la direttiva di tutti i popoli civili, se vorranno esser degni di questo appellativo.

O si vuol proprio negare, in concreto, a chi il popolo prepone a tale ordinamento il compito, che è un dovere prima che un diritto, di difendere l'ordinamento democratico dello Stato contro quanti, pur magari accettandolo a parole, sono pronti, coi fatti, ad abatterlo con la violenza, non appena ne avessero il destro? Evidentemente ciò non può essere nell'animo di chi ha accettato ed accetta il libero reggimento democratico dandosi dall'Italia con la Costituzione e che, fino a prova contraria, è l'espressione della volontà del Paese.

Una democrazia forte è sinonimo di libertà e di ordine; una democrazia imbellè non può che condurre, ancora più fatalmente di altre forme di reggimento civile, al disordine e alla tirannide.

Che se poi da questi si passa agli eventi naturali, purtroppo i cicloni, i nubifragi, i temporali, le piogge e gli straripamenti, che hanno in questi ultimi tempi imperversato, con tutte le relative conseguenze, sulle nostre terre, dalle Alpi al Libileo, con una estensione, una frequenza e una intensità che forse non ha mai avuto l'uguale, fanno soltanto rammaricare che questa legge sia ancora allo stato di discussione e non sia ancora operante.

Con questo siamo venuti in pieno al suo essenziale contenuto, che è quello di apprestare innanzi tutto uno strumento adeguato a fronteggiare simili dolorosi eventi.

È risaputo che in Italia il servizio antincendi (i vecchi vigili del fuoco), pur faticosamente ricostituito, è ancora in una fase di organizzazione deficitaria di mezzi e di uomini, onde non può assolvere a pieno ai compiti cui è chiamato. Lo stesso nome indica la limitatezza del servizio, anche se in pratica involga opera di tutela, protezione, e assistenza, non limitata, certo, ai casi di incendio. Che anzi il notevole mi-

glioramento dei servizi, anche se tuttora deficitari, il forte spirito di abnegazione dei preposti al corpo dei vigili, comandanti e gregari, a cui va dato un ampio meritato elogio, ha fatto sì che, nelle recenti alluvioni, molti danni e perdite di vite umane si siano potuti evitare proprio grazie a tale abnegazione.

Diamo in nota alla presente relazione alcuni dati statistici fornitici dal Ministero dell'interno su tali servizi per l'anno 1950, e il loro esame avvalorerà tali apprezzamenti, per cui è da ritenere che, non appena la presente legge diverrà operante, noi potremo guardare con maggiore tranquillità alla ipotesi, che Iddio disperda, di altri casi dolorosi di calamità naturali, come quelli che hanno funestato così frequentemente il Paese in questi ultimi tempi.

Venendo ora brevemente a un esame dei singoli articoli, noteremo che, con il 1°, l'attuale Direzione generale servizi anticendi viene soppressa, per dar vita alla nuova Direzione generale per i servizi di difesa civile, i cui compiti vengono precisati dai susseguenti articoli 2 e 3.

Con l'articolo 4, vengono disciplinate le ipotesi della requisizione dei beni e della imposizione di prestazioni personali, occorrendo per la prima una « grave ed urgente necessità pubblica » e per la seconda o che questa necessità sia « dipendente da pubblica calamità » o che si versi in « caso di pericolo per la sicurezza del Paese riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio previa deliberazione del Consiglio dei ministri ». La Commissione ha ritenuto la formulazione del testo approvato dalla Camera accettabile e preferibile in confronto di eventuali altre, che tentassero di dare una definizione preventiva del caso ipotizzato, giacchè questo involge un concetto, la cui ricorribilità in concreto non si presta a formule definitive e cristallizzate, mentre l'apprezzamento sul verificarsi della ipotesi meglio va lasciato alla responsabilità politica del Governo e al conseguente controllo, che il Parlamento può e deve sempre farne, con gli ordinari mezzi costituzionali a sua disposizione. Con lo stesso articolo 4, si richiamano in proposito le norme per le requisizioni già sopra citate, approvate con decreto 18 agosto 1940, n. 1741. Senza ripetere quanto sopra osservato al riguardo, aggiungeremo qui che il richiamo è provvisorio, perchè tale « fino a quando non

sarà diversamente disposto », che il nuovo testo organico e coordinato di dette norme è già in elaborazione avanzata da parte dei vari uffici ministeriali competenti, e che gli emendamenti proposti dalla nostra Commissione migliorano la dizione usata dalla Camera, sia con la formula « si osservano in quanto applicabili », sia con l'aggiunta di espressa abrogazione anche dell'articolo 98 di dette norme.

Altro emendamento, e sostanziale, al testo della Camera è proposto dalla nostra Commissione all'articolo 5, che regola il funzionamento degli uffici centrali e periferici, con la soppressione della facoltà di assumere fino a mille nuovi impiegati con contratto-tipo a tempo indeterminato. È parso alla Commissione che, con la pleora da ogni parte conclamata e deprecata del personale statale, con la difficoltà di remunerarlo bene proprio per la esistenza di tale esuberanza, con la possibilità, preveduta nello stesso articolo, di formarne l'organico anche con personale di ruolo e non di ruolo comandato o distaccato, ed infine con la possibilità di ricorrere, per i i bisogni straordinari, al personale volontario di cui all'articolo 6, non sia proprio il caso di aprire una breccia nel benefico divieto del decreto legislativo luogotenenziale 7 aprile 1948, che, a parere della Commissione, deve continuare ad avere intatto il suo valore di argine protettivo, per lo meno fino a quando non sarà provveduto alla tanto auspicata ed attesa riforma della burocrazia.

Con l'articolo 6 si disciplina il personale volontario. Esso trova il suo fondamento nello spirito di solidarietà civile a cui si informa la legge e che s'irradia dall'articolo 2 della

Costituzione, trova il suo precedente nell'attuale organizzazione dei vigili del fuoco, tra i quali, in conformità della legge regolatrice già sono ben 13.392 le unità volontarie, e dei quali, in conformità di altra legge recentemente approvata dal Parlamento (13 ottobre 1950), è prevedibile un ulteriore incremento dato dalle unità di leva militare, trova infine la sua giustificazione obiettiva nel fatto che, laddove, come nel caso in questione, occorra provvedere a servizi che possono avere, solo in determinati e deprecabili casi (come quelli che si sono verificati ultimamente) un'ampiezza e un'estensione eccezionale, è opportuno ed è conveniente, anche economicamente, avere un personale ausiliario, volontario, addestrato e pronto al momento eccezionale del bisogno.

Gli articoli 7 e 8 riguardano la revisione e il coordinamento delle norme esecutive dei servizi disciplinati dalla legge, gli articoli 9, 10 e 11 le norme per il loro finanziamento. Nei detti articoli, così come nell'articolo 6, laddove si parla di esercizio o anno 1950-1951 va sostituito: 1951-1952.

La legge pertanto, per gli scopi che si propone, per i mezzi che appresta, in un settore, per il passato poco curato e che pur costituisce un compito fondamentale dello Stato, reso più imperioso dalle vigenti norme costituzionali e vivamente doloroso dalle recenti e così frequenti nonchè estese calamità naturali, merita, unitamente alle modifiche che abbiamo per la maggior parte illustrate nell'esame degli articoli, la vostra piena approvazione.

RICCIO, *relatore.*

NOTA.

RELAZIONE STATISTICA SUL SERVIZIO ANTINCENDI NELL'ANNO 1950.

INTERVENTI	Numeri	% sul complesso
Incendi . . . . .	19.238	51
Allagamenti . . . . .	1.282	4,2
Crolli . . . . .	741	1,9
Scontri . . . . .	626	1,6
Soccorsi per edifici pericolanti e minacce pericoli vari . .	917	2,4
Verifiche per edifici pericolanti e minacce pericoli vari . .	3.477	9,2

INTERVENTI	Numero	% sul complesso
Soccorso persone . . . . .	628	1,6
Ricupero salme annegati . . . . .	456	1,2
Aperture porte . . . . .	746	1,9
Soccorso animali . . . . .	93	0,2
Investimento persone . . . . .	83	0,2
Esplosioni senza incendio . . . . .	92	0,2
Sprofondamenti . . . . .	29	0,08
Frane . . . . .	84	0,2
Cattura folli . . . . .	87	0,2
Terremoti . . . . .	—	—
Naufragi . . . . .	5	—
Cicloni e bufere . . . . .	1	—
Altri - compresi falsi allarmi . . . . .	9071	24

Gli incendi rappresentano più della metà degli interventi.

I dati complessivi annuali relativi agli elementi principali degli intervenuti sono i seguenti:

numero intervenuti 37.756 di cui servizio a pagamento . . . . .	5.305
durata intervenuti ore 89.152 di cui servizio a pagamento . . . . .	23.437
uomini impiegati n. 208.090 di cui servizio a pagamento . . . . .	20.228
a servizio discontinuo . . . . .	23.231
automezzi usciti n. 57.298;	
consumo benzina litri 54.941 di cui litri 123.967 per servizi a pagamento;	
consumo nafta litri 49.532 di cui litri 7.215 per servizi a pagamento.	

Il personale infortunato è di feriti 202.

Nei riguardi del danno causato dagli incendi occorre considerare che non di tutti gli incendi sono stati segnalati i danni; di massima sono state trascurate le segnalazioni per incendi di lieve entità e specialmente per semplici incendi di camini.

Gli incendi per i quali vennero valutati i danni relativi sono in numero di 14.106 e cioè circa il 73 per cento degli incendi in complesso. Il danno segnalato per detti incendi assomma a lire 9.331.509.000 di cui assicurato per lire 6.332.718.000, cioè per circa il 67 per cento.

Nella valutazione del danno evitato per l'intervento dei vigili del fuoco sono mancate le segnalazioni di vari corpi, ma gli elementi raccolti per la ricerca di un rapporto attendibile fra il danno causato ed il danno evitato permettono di dedurre come valore integrale di danno evitato per tutti gli incendi una cifra di lire 45 miliardi circa.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

È istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale per i servizi di difesa civile.

La Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero suddetto è soppressa e le attribuzioni e i ruoli relativi, istituiti con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono trasferiti alla Direzione generale per i servizi di difesa civile, il cui ordinamento è stabilito con decreto del Ministro per l'interno.

## Art. 2.

La Direzione generale per i servizi di difesa civile attende allo studio, alla predisposizione, all'organizzazione ed all'attuazione delle provvidenze occorrenti per assicurare la protezione e l'assistenza delle popolazioni in caso di eventi che costituiscano pericolo o danno per la incolumità pubblica delle persone e per la salvezza delle cose o che possano comunque compromettere il funzionamento dei servizi indispensabili alla vita delle popolazioni stesse.

L'attuazione dei compiti suddetti implica in particolare la organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi:

a) alla prevenzione ed estinzione degli incendi, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone e della salvezza delle cose;

b) alla difesa ed al soccorso delle popolazioni in caso di pubbliche calamità, quali scosse telluriche, alluvioni, nubifragi, frane, eruzioni vulcaniche, epidemie, scoppi di depositi di materiale esplosivo e simili.

Spetta al Ministro per l'interno di coordinare le attività di competenza delle Amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici locali, che interessino la difesa civile, utilizzando anche, per quanto possibile, l'opera delle organizzazioni assistenziali locali.

## Art. 3.

Sono attribuiti alla Direzione generale suddetta i compiti attinenti allo studio e all'organizzazione dei servizi relativi:

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

a) alla diffusione nel Paese della conoscenza dei pericoli della guerra aerea, mediante la propaganda e l'addestramento delle popolazioni alla difesa individuale;

b) alla protezione, al soccorso e all'assistenza contro gli effetti dell'offesa aerea e navale, sia mediante predisposizione organizzativa per l'apprestamento delle misure di difesa e per l'addestramento del personale, sia mediante interventi protettivi diretti;

c) alla protezione dalle offese belliche degli impianti e alla riattivazione dei servizi pubblici fondamentali;

d) alla fornitura dei servizi, necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni.

#### Art. 4.

Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti agli articoli 2 e 3, possono essere disposte la requisizione di beni e la imposizione di prestazioni personali nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei relativi servizi.

La requisizione dei beni può essere ordinata per grave ed urgente necessità pubblica; la imposizione delle prestazioni personali per grave ed urgente necessità dipendente da pubblica calamità o nel caso di pericolo per la sicurezza del Paese, riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri: i relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per l'interno di concerto con gli altri Ministri eventualmente interessati.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, per quanto concerne la requisizione dei beni e la imposizione di prestazioni personali, nonchè la liquidazione ed il pagamento delle indennità debitamente maggiorate ed adeguate al valore attuale della moneta, si applicano le « norme per la disciplina delle requisizioni » approvate con regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi previste.

Gli articoli 7 e 26 delle suddette norme sono abrogati. L'articolo 25 delle stesse non è applicabile in caso di sciopero, il cui esercizio si svolge nell'ambito delle leggi.

#### Art. 4.

*Identico.*

*Identico.*

Fino a quando non sarà diversamente disposto, per quanto concerne la requisizione dei beni e la imposizione di prestazioni personali, nonchè la liquidazione ed il pagamento delle indennità debitamente maggiorate ed adeguate al valore attuale della moneta, si osservano, in quanto applicabili, le « norme per la disciplina delle requisizioni » approvate con regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi previste.

Gli articoli 7, 26 e 98 delle suddette norme sono abrogati. L'articolo 25 delle stesse non è applicabile in caso di sciopero, il cui esercizio si svolge nell'ambito delle leggi.

## Art. 5.

Per il funzionamento degli Uffici e dei servizi centrali e periferici della difesa civile il Ministero dell'interno provvede:

a) con personale di ruolo e non di ruolo appartenente anche ad altre Amministrazioni dello Stato, comandato a prestare servizio alle sue dipendenze.

b) con eventuale personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato, assunto con contratto-tipo a tempo indeterminato, da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il personale di cui alla lettera b) non può superare il limite massimo di mille unità e può essere esonerato dal servizio in qualsiasi momento.

I limiti numerici massimi del personale di ruolo e non di ruolo di cui alla lettera a) saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'onere relativo a tutte le competenze spettanti al personale suddetto è a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

## Art. 6.

Per lo svolgimento dei servizi di cui agli articoli 2 e 3, il Ministro per l'interno può avvalersi anche di personale volontario, da iscriversi in appositi quadri, che è chiamato a prestare la sua opera sia per l'addestramento ai servizi suddetti che per l'impiego, ove se ne manifesti il bisogno.

Il personale volontario non potrà essere impiegato per impedire l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi nè per compiti di polizia.

I requisiti e le modalità di scelta per la iscrizione di detto personale nei quadri dei volontari sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro.

Il contingente massimo del personale volontario da iscriversi nei quadri ed il numero massimo delle giornate di addestramento sono stabiliti, per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro per l'interno di concerto

## Art. 5.

Per il funzionamento degli Uffici e dei servizi centrali e periferici della difesa civile il Ministero dell'interno, oltre che col personale di cui all'articolo 1, può provvedere con personale di ruolo e non di ruolo appartenente anche ad altre Amministrazioni dello Stato, comandato o distaccato a prestare servizio alle sue dipendenze.

*Soppresso.*

*Soppresso.*

I limiti numerici massimi del personale di ruolo e non di ruolo di cui al precedente comma saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto, ove occorra, con il Ministro per il tesoro.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

con il Ministro per il tesoro, nei limiti dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio.

Al personale volontario è attribuita, esclusivamente per le giornate di effettiva prestazione di servizio, un'unica indennità giornaliera remunerativa delle sue prestazioni. Qualora venga impiegato fuori dell'ordinaria residenza, è ad esso assegnata, oltre al rimborso delle spese di viaggio, apposita diaria.

Le misure dell'indennità giornaliera e della diaria saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dello stanziamento di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-1951, in relazione all'autorizzazione di spese di cui al 1° comma del successivo articolo 9.

Art. 7.

Ferme restando le attribuzioni e l'attuale ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che adempie ai suoi compiti alle dipendenze della Direzione generale dei servizi per la difesa civile, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi suddetti saranno osservate le disposizioni emanate dal Ministro per l'interno.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno rivedute, entro il termine di sei mesi, le norme che disciplinano i servizi concernenti le materie previste dalla presente legge per quanto attiene al trasferimento al Ministero dell'interno di funzioni e di mezzi finanziari in dipendenza dell'attribuzione al Ministero stesso dei compiti indicati negli articoli 2 e 3.

Art. 9.

L'onere per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per la difesa civile è presunto in annue lire due miliardi e cinquecento

*Identico.*

Le misure dell'indennità giornaliera e della diaria saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dello stanziamento di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1951-1952, in relazione all'autorizzazione di spese di cui al 1° comma del successivo articolo 9.

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

L'onere per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per la difesa civile è presunto in annue lire due miliardi e cinquecento

milioni, di cui un miliardo e duecentocinquanta milioni a carico dell'esercizio 1950-51.

La spesa per interventi eccezionali di unità della difesa civile per pubbliche calamità viene fissata nella somma annua di lire cinquecento milioni ad iniziare dall'esercizio 1950-1951.

Tale fondo verrà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro, ed assegnato, con decreto del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in relazione alle effettive necessità.

#### Art. 10.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.500.000.000 a favore della Cassa sovvenzioni antincendi per la provvista di materiale ed attrezzature varie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da iscriversi in ragione di lire 1.500.000.000 per tre esercizi finanziari consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.

È altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da stanziare in bilancio in ragione di lire 1.000.000.000, per tre esercizi finanziari consecutivi, ad incominciare dal 1950-51, per l'apprestamento di materiali di ricovero per unità disastrose.

#### Art. 11.

Alla copertura del maggior onere di complessive lire quattro miliardi e duecentocinquanta milioni derivante per l'esercizio 1950-51 dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quello della spesa dei vari Ministeri per lo stesso esercizio finanziario, approvato con legge 19 maggio 1951, n. 399.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

milioni, di cui un miliardo e duecentocinquanta milioni a carico dell'esercizio 1951-52.

La spesa per interventi eccezionali di unità della difesa civile per pubbliche calamità viene fissata nella somma annua di lire cinquecento milioni ad iniziare dall'esercizio 1951-52. Tale fondo verrà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro, ed assegnato, con decreto del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in relazione alle effettive necessità.

#### Art. 10.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.500.000.000 a favore della Cassa sovvenzioni antincendi per la provvista di materiale ed attrezzature varie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da iscriversi in ragione di lire 1.500.000.000 per tre esercizi finanziari consecutivi, con inizio dall'esercizio 1951-52.

È altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da stanziare in bilancio in ragione di lire 1.000.000.000, per tre esercizi finanziari consecutivi, ad incominciare dal 1951-52, per l'adeguato apprestamento di materiali di ricovero.

#### Art. 11.

Alla copertura del maggior onere di complessive lire quattro miliardi e duecentocinquanta milioni derivante per l'esercizio 1951-1952 dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa dei vari Ministeri per lo stesso esercizio finanziario, approvato con legge 19 maggio 1951, n. 399.

*Identico.*